

CAPITOLATO SPECIALE

**per la fornitura ordinaria di medicinali, parafarmaci e altri generi
vendibili nella Farmacia Comunale di Ponte Crepaldo**

LOTTI I - CODICE CIG: 6669837B9A

LOTTI II - CODICE CIG: 6669840E13

LOTTI III - CODICE CIG: 6669844164

INDICE

PARTE I

OGGETTO E CARATTERISTICHE DELL'APPALTO

- Art. 1** - Oggetto dell'appalto
- Art. 2** - Durata dell'appalto
- Art. 3** - Esecuzione e variazione della prestazione
- Art. 4** - Caratteristiche generali dei prodotti
- Art. 5** - Prestazioni a carico del fornitore
- Art. 6** - Condizioni di miglior favore in occasione di promozioni
- Art. 7** - Servizi accessori a carico della ditta aggiudicataria
- Art. 8** - Eventi eccezionali
- Art. 9** - Acquisti diretti

PARTE II

CONDIZIONI GENERALI E RAPPORTO CONTRATTUALE

- Art. 10** - Subappalto
- Art. 11** - Personale impiegato
- Art. 12** - Deposito cauzionale definitivo
- Art. 13** - Stipula del contratto e spese contrattuali
- Art. 14** - Modalità di emissione dei documenti di trasporto e fiscali
- Art. 15** - Pagamenti
- Art. 16** - Prezzi di fornitura e revisione

PARTE III

ESECUZIONE DEL CONTRATTO

- Art. 17** - Inadempimenti e penalità
- Art. 18** - Sospensione dei servizi
- Art. 19** - Risoluzione del contratto ed esecuzione in danno
- Art. 20** - Cessione del credito
- Art. 21** - Cessione del contratto

PARTE IV

NORME FINALI

- Art. 20** - Foro competente
- Art. 21** - Rinvio

PARTE I
Oggetto e caratteristiche dell'appalto

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha ad oggetto la fornitura a carattere periodico e continuativo, e senza vincolo di esclusiva, di tutte le specialità medicinali per uso umano e veterinario, reperibili nel normale ciclo distributivo, di farmaci generici, SOP e OTC, di specialità omeopatiche, fitoterapici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, sostanze per preparazioni magistrali, parafarmaci, presidi medico-chirurgici, sanitari e di tutti i prodotti comunque occorrenti per il normale approvvigionamento e funzionamento della Farmacia Comunale di Ponte Crepaldo.

Connessi alla fornitura dovranno essere garantiti i servizi, meglio specificati nei successivi articoli, di consegna e ritiro delle varie tipologie dei prodotti sopra indicati.

La Farmacia Comunale, nella persona del Direttore, chiederà prioritariamente alle ditte aggiudicatrici la fornitura, alle condizioni del presente capitolato, di tutti i prodotti farmaceutici necessari, riservandosi, qualora le stesse non fossero in grado di soddisfare la richiesta e nell'ottica di garantire agli utenti il miglior servizio possibile, di effettuare acquisti diretti a condizioni economicamente vantaggiose, senza che le aggiudicatrici nulla possano pretendere.

Art. 2 - DURATA DELL'APPALTO

Il contratto avrà durata pari a 36 (trentasei) mesi a partire dalla data di sottoscrizione del contratto o dall'avvio delle prestazioni nelle more della formalizzazione.

Nel caso in cui si presentasse la necessità di dare avvio alla fornitura, la Farmacia comunale potrà richiedere l'esecuzione anticipata del contratto in via d'urgenza secondo quanto disposto dal comma 2, lett. b), dell'art. 302 del d.p.r. 207/2010.

La durata complessiva dell'appalto, potrà essere prorogata, agli stessi patti, prezzi e condizioni, per garantire la continuità del servizio stesso, fino ad un massimo di sei mesi, nelle more dell'espletamento di una nuova gara.

Art. 3 - ESECUZIONE E VARIAZIONE DELLA PRESTAZIONE

I fornitori sono tenuti ad eseguire le prestazioni nei tempi e nei modi previsti dal presente Capitolato speciale, sulla base dell'emissione dei relativi ordini.

I quantitativi previsti si intendono puramente indicativi e pertanto non sono vincolanti per la Farmacia comunale.

I contraenti, pertanto, non potranno sollevare eccezioni relative alla misura della prestazione richiesta garantendo l'evasione di qualsiasi ordinativo.

Non dovrà essere imposto alcun limite di fatturazione.

Art. 4 - CARATTERISTICHE GENERALI DEI PRODOTTI

I prodotti oggetto della presente fornitura dovranno soddisfare i seguenti requisiti minimi:

- conformità alle norme vigenti, nazionali e comunitarie, per quanto concerne le

autorizzazioni alla produzione, importazione, immissione in commercio e all'uso; qualora nel corso della validità contrattuale sopravvenissero innovazioni normative in merito, il fornitore è tenuto a conformare la qualità dei prodotti alla sopravvenuta normativa, senza alcun aumento di prezzo ed a sostituire le eventuali rimanenze relative alle forniture effettuate;

- conformità in termine di etichetta o stampigliatura di ogni imballaggio di trasporto e/o confezione;
- conformità a quanto previsto dal d.lgs. n. 219/2006 e s.m.i.;
- tutti i farmaci e i parafarmaci dovranno avere una data di scadenza non inferiore ad un anno rispetto alla data di avvenuta consegna, salvo prodotti urgenti e difficilmente reperibili;
- i prodotti dovranno essere confezionati in modo da garantire la corretta conservazione, anche durante le fasi del trasporto. Nello specifico, per i farmaci da conservare a temperature determinate, il trasporto dovrà avvenire osservando scrupolosamente la buona pratica di distribuzione dei medicinali di cui al d.lgs. 583/1992.

Art. 5 - PRESTAZIONI A CARICO DEL FORNITORE

I fornitori saranno tenuti alle seguenti prestazioni:

1. effettuare presso la sede della Farmacia Comunale almeno due consegne giornaliere dal lunedì al venerdì, una consegna il sabato mattina e nei giorni di turno una consegna il sabato pomeriggio e una la domenica o i giorni festivi;
2. effettuare le consegne di cui al precedente punto 1 a magazzino aperto, negli orari indicati nella tabella sottostante, salvo diverso accordo con il direttore:

	Lunedì - Sabato		Festivi di turno
	mattina	pomeriggio	mattina
Orario	entro le 8:30	entro le 15:30	entro le 10:00

3. Effettuare tutte le consegne della merce, anche di minima quantità, esenti di ogni spesa di trasporto e imballo, con viaggio a cura, spese e rischio del fornitore;
4. ricevere gli ordini tramite il sistema informatico della Farmacia Comunale, via fax e mediante comunicazioni telefoniche;
5. comunicare, subito dopo la ricezione degli ordini, le voci mancanti via internet, fax o telefono;
6. disporre di un servizio di segreteria telefonica presso i magazzini di riferimento;
7. trasmettere nel più breve tempo possibile i telegrammi del Ministero della Salute e le comunicazioni urgenti di carattere sanitario e legislativo riguardanti revoche, sospensioni, ritiri e sequestri;
8. informare il Direttore o, in sua assenza, il personale delegato dalla Farmacia Comunale su

- ritiri, sospensioni, revoche, sequestri e/o variazioni di farmaci etici e specialità medicinali e altri prodotti commerciali, variazioni di prezzo, nuove specialità o nuovi prodotti in commercio, schede tecniche dei nuovi articoli, circolari ministeriali e regionali, aggiornamenti della Tariffa Provinciale e Regionale, provvedimenti legislativi e regolamentari;
9. accettare le restituzioni delle specialità medicinali e dei parafarmaci ordinati entro 90 (novanta) giorni dalla consegna ed emettere le relative note di accredito;
 10. fornire medicinali e parafarmaci con data di scadenza non inferiore ad un anno rispetto alla data di avvenuta consegna, salvo prodotti urgenti e difficilmente reperibili;
 11. effettuare le consegne di farmaci che per legge sono soggetti a conservazione a temperature stabilite, osservando la buona pratica di distribuzione dei medicinali di cui al d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 538 e s.m.i.;
 12. attenersi alle disposizioni normative in materia di HACCP ai sensi del d.lgs. 26 maggio 1997, n. 155;
 13. garantire che i prodotti oggetto delle forniture siano sempre corrispondenti alle norme di legge ed ai regolamenti che ne disciplinano la produzione, lo stoccaggio, la conservazione, l'etichettatura, la vendita e il trasporto;
 14. permettere alla Farmacia Comunale di Ponte Crepaldo di usufruire delle offerte speciali, campagne promozionali e/o stagionali, di informazione e prenotazione di nuovi prodotti, di invio e utilizzo di materiale divulgativo, di cartelloni, opuscoli, espositori ed ogni altra iniziativa che sia utile e di supporto alle vendite;
 15. fornire il listino dei prodotti a magazzino e delle offerte su supporto informatico compatibile con il sistema informatico di gestione Winfarm Evoluzione;
 16. comunicare regolarmente via internet, o per mezzo di altri sistemi compatibili con il programma Winfarm Evoluzione, le variazioni dei prezzi di cui al punto precedente (al netto dell'IVA) e delle offerte speciali o promozioni in atto;
 17. permettere lo scarico delle bolle elettroniche ed il relativo carico dei costi dei prodotti consegnati nel sistema informatico della Farmacia Comunale;
 18. produrre mensilmente una rendicontazione riassuntiva degli acquisti suddividendo tra specialità medicinali ad uso umano di classe A, equivalenti, OTC, SOP, specialità medicinali ad uso veterinario, specialità omeopatiche e parafarmaci;
 19. effettuare, con oneri a proprio carico, le operazioni necessarie al collegamento del sistema di gestione Winfarm Evoluzione con quelli propri.

Atteso che la Farmacia Comunale svolge un servizio di pubblica utilità, le operazioni connesse con la fornitura in oggetto dovranno avere priorità sulle altre forniture, anche in caso di crisi del mercato o, in generale, di scarsità del prodotto.

In caso di agitazioni sindacali e/o scioperi di categoria, le ditte aggiudicatarie dovranno comunque assicurare la consegna dei farmaci in "fascia A" e "fascia C", ovvero quelli considerati urgenti a giudizio insindacabile del Direttore della Farmacia Comunale o suo delegato.

Art. 6 - CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE IN OCCASIONE DI PROMOZIONI

Le ditte aggiudicatarie sono tenute a riconoscere alla Farmacia Comunale di ponte Crepaldo eventuali condizioni migliorative, rispetto a quelle di aggiudicazione, praticate in occasione di vendite promozionali e offerte speciali, attuate in favore di clienti diversi dalla suddetta Farmacia e riguardanti alcuni o tutti i prodotti oggetto del presente bando.

Art. 7 - SERVIZI ACCESSORI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

I fornitori si impegnano a garantire, a titolo gratuito, il ritiro dei prodotti resi invendibili per effetto dei provvedimenti assunti dalle competenti autorità, anche in pendenza di variazione di composizione, confezionamento e di quanto riportato sul foglietto illustrativo.

Art. 8 - EVENTI ECCEZIONALI

In caso di calamità, epidemie, pandemie, disastri naturali o accidentali ovvero altri eventi eccezionali, il fornitore sarà obbligato ad aumentare le consegne giornaliere stabilite all'art. 6 di ulteriori due unità, secondo le modalità da definirsi con il Direttore della Farmacia Comunale.

Art. 9 - ACQUISTI DIRETTI

L'appalto non potrà in nessun caso costituire concessione in via esclusiva.

La Farmacia Comunale di Ponte Crepaldo si riserva, a suo insindacabile giudizio, di effettuare acquisti diretti presso le ditte produttrici e presso fornitori diversi dagli aggiudicatari dei singoli lotti, senza che le imprese aggiudicatarie nulla possono pretendere nei suoi confronti.

PARTE II

Condizioni generali e rapporto contrattuale

Art. 10 - SUBAPPALTO

Il subappalto è limitato al servizio di consegna della merce, nel rispetto dei limiti e modalità previste all'art. 118 del D.Lgs. 163/2006.

Qualora il concorrente intenda riservarsi di effettuare il servizio in subappalto, dovrà inderogabilmente indicarlo in sede di offerta, pena la mancata autorizzazione al subappalto. Si precisa che un'indicazione formulata in modo generico, senza specificazione delle singole parti interessate, comporterà l'impossibilità di ottenere l'autorizzazione al subappalto.

Le prestazioni possono essere oggetto di subappalto, previa autorizzazione, nel limite del 30% dell'importo del contratto.

Si precisa che la Stazione Appaltante non corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite. Pertanto, l'aggiudicatario è obbligato a trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia

delle relative fatture quietanzate, relative ai pagamenti da esso corrisposte al subappaltatore con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate, secondo quanto previsto dal citato art. 118.

Art. 11 - PERSONALE IMPIEGATO

Le ditte aggiudicatrici hanno l'obbligo di organizzare la gestione della fornitura con tutto il personale ed i mezzi che si rendono necessari a garantire il regolare funzionamento e la corretta esecuzione delle prestazioni affidate, impiegando adeguate figure professionali.

Nell'esecuzione della fornitura in oggetto, le ditte aggiudicatrici si impegnano ad osservare ed applicare tutte le norme contenute nel contratto collettivo di lavoro, nazionale e locale, per i dipendenti delle imprese del settore, in vigore nel tempo e luogo in cui si svolgerà l'affidamento.

Al personale impiegato dovranno inoltre essere applicate tutte le vigenti disposizioni di legge, contrattuali e regolamentari sia per quanto riguarda il trattamento assistenziale, assicurativo, previdenziale, per la sicurezza sul lavoro e per la prevenzione degli infortuni.

Art. 12 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

A garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi contrattuali l'aggiudicatario dovrà costituire in favore dell'Azienda speciale Farmacia Comunale di ponte Crepaldo una garanzia definitiva secondo le modalità, le clausole e gli importi di cui all'art. 113 del D.Lgs. 163/2006.

La garanzia definitiva copre l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto ed il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

L'aggiudicatario dovrà reintegrare la garanzia nel caso in cui questa sia venuta meno in tutto o in parte.

La garanzia definitiva dovrà essere valida per tutta la durata del contratto e sarà svincolata proporzionalmente con l'avanzamento dell'esecuzione del servizio secondo le modalità previste dall'art. 113, comma 3, del d.lgs. 163/2006.

Art. 13 - STIPULA DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese, imposte e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto, scritturazione, bolli e registrazione del contratto stesso, sono a carico di ciascuna ditta aggiudicataria.

La stipula del contratto è subordinata alla produzione, nei termini assegnati della cauzione definitiva.

La mancata presentazione della cauzione definitiva determinerà la decadenza automatica dall'aggiudicazione, l'escussione della cauzione provvisoria e l'eventuale facoltà per la Farmacia di procedere allo scorrimento della graduatoria per una nuova aggiudicazione.

Art. 14 - MODALITA' DI EMISSIONE DEI DOCUMENTI DI TRASPORTO E FISCALI

I documenti di trasporto, le fatture e le note di credito, emessi nel rispetto della normativa fiscale vigente, dovranno essere intestati all'Azienda Speciale Farmacia Comunale di Ponte Crepaldo, Piazza S. Giovanni Bosco, 14/ A 30020 Eraclea (VE).

Le fatture e le relative note di credito dovranno essere emesse mensilmente, in via posticipata, sulla base delle forniture effettuate nel mese di riferimento.

Per ogni articolo le fatture dovranno riportare le seguenti informazioni:

- il numero totale dei pezzi con la relativa descrizione di ogni articolo;
- la percentuale iva applicata,
- il prezzo al pubblico iva inclusa;
- la percentuale di sconto applicata o il prezzo di acquisto iva esclusa;

La fatturazione dei farmaci veterinari e delle sostanze stupefacenti dovrà sempre essere effettuata separatamente da quella degli altri prodotti forniti.

Le fatture saranno verificate per la regolarità dell'esecuzione da parte del Direttore della Farmacia, o suo delegato, che avrà l'incarico di Direttore dell'esecuzione del contratto.

Art. 15 - PAGAMENTI

Le fatture saranno liquidate e pagate entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura, salvo diverso accordo, previo accertamento, in termini di quantità e qualità, della rispondenza della prestazione effettuata.

Eventuali contestazioni interrompono i termini di pagamento.

Ai sensi dell'art. 3, comma 8, della L. 136/2010, l'appaltatore assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge medesima.

Il pagamento delle forniture verrà eseguito tramite gli strumenti ammessi dall'ordinamento ai fini della tracciabilità.

Art. 16 - PREZZI DI FORNITURA E REVISIONE

Agli effetti della fatturazione, il prezzo applicato per ciascun prodotto sarà quello vigente alla data di ogni singolo ordine.

Le percentuali di sconto offerte in sede di gara resteranno invariate per tutta la durata del contratto.

PARTE III *Esecuzione del contratto*

Art. 17 - INADEMPIMENTI E PENALITA'

L'appaltatore dovrà attenersi alle prescrizioni del presente capitolato.

Nel caso in cui si verificassero inadempimenti alle obbligazioni contrattuali, la Farmacia comunale applicherà le seguenti penali, previa contestazione scritta dell'inadempimento via fax o PEC:

- in caso di ritardata consegna rispetto ai termini contrattuali, dovuta a causa non dipendente

da forza maggiore, che interferisca con il regolare svolgimento del servizio, una penale in misura giornaliera pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale;

- in caso di consegna di prodotti di qualità difforme da quella commissionata o comunque inaccettabili con relativa richiesta di sostituzione, una penale pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale;

L'inadempimento verrà contestato per iscritto.

In tali casi la Farmacia potrà nel frattempo procedere all'acquisto presso terzi, con addebito alla ditta inadempiente della differenza per l'eventuale maggior prezzo.

La ditta fornitrice avrà facoltà di presentare giustificazioni e/o controdeduzioni entro 3 giorni dal ricevimento della contestazione da parte della Farmacia.

Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si procederà alla quantificazione dell'importo della sanzione ed alla comunicazione delle modalità di corresponsione.

L'applicazione delle penali non pregiudica eventuali altre azioni di risarcimento che la Farmacia intendesse intraprendere nei confronti dell'appaltatore.

Art. 18 - SOSPENSIONE DEI SERVIZI

L'appaltatore non può sospendere la fornitura in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con la Farmacia.

L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale dell'appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e conseguente causa di risoluzione del contratto per colpa.

In tal caso la Farmacia procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell'appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

Art. 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ED ESECUZIONE IN DANNO

La grave e/o ripetuta inosservanza degli obblighi contrattuali assunti dall'appaltatore consentirà la risoluzione del contratto.

Inoltre, oltre a quanto previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, le seguenti fattispecie:

- a) ingiustificata interruzione o sospensione della fornitura da parte delle ditte aggiudicatarie;
- b) fornitura di farmaci scaduti e/o avariati;
- c) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione della fornitura, quali il fallimento, l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- d) cessione del contratto e cessione del credito;

- e) reiterate applicazioni di penalità il cui ammontare complessivo superi il 10% dell'importo dell'appalto;
- f) mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto, ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis della Legge n. 136/2010 e s.m.i.

In tutti i casi di risoluzione del contratto la Farmacia avrà diritto di ritenere definitivamente la cauzione prestata, fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno.

In caso di risoluzione anticipata del contratto la Farmacia si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti partecipanti all'originale procedura di gara con le modalità di cui all'art. 140 del d.lgs. n. 163/2006.

Art. 20 - CESSIONE DEL CREDITO

La cessione dei crediti derivanti dal corrispettivo dell'appalto è efficace e opponibile alla stazione appaltante solo se stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, notificata alla Farmacia, e qualora la stessa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro il termine di cui all'art. 117 del D.Lgs. 163/2006.

Art. 21 - CESSIONE DEL CONTRATTO

E' assolutamente vietata la cessione, ai sensi dell'art. 118, comma 1, del d.lgs. 163/2006, sotto forma di tutto o di parte del contratto di appalto, salvo quanto previsto dall'art. 116 del medesimo decreto, sotto pena di rescissione del contratto stesso e di perdita del deposito cauzionale, fatte salve le azioni per il risarcimento di ogni conseguente danno e salvo sempre l'esperimento di ogni altra azione che la Farmacia ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

PARTE IV ***Norme finali***

Art. 22 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia inerente il contratto è stabilita tra le parti la competenza del foro di Venezia.

In caso di controversia è espressamente escluso il ricorso all'arbitrato.

Art. 23 - RINVIO

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente capitolato, si fa rinvio al d.lgs n. 163 del 2006, al relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 207/2010, al Codice Civile in materia dei contratti.